

**DALLA CONTRIZIONE DEL CUORE ALLA RICONCILIAZIONE CON DIO E CON LA
CHIESA. PER UNA COMPrensIONE RELAZIONALE DELLA STRUTTURA E DEGLI
EFFETTI DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA**

Ángel García Ibáñez¹

SOMMARIO: I. Gli atti del penitente nel processo sacramentale della riconciliazione. 1. La penitenza interiore o “contrizione del cuore”, principio e anima di tutte le azioni del penitente. 2. La confessione del “cuore contrito”: oggetto e finalità. 3. La soddisfazione sacramentale: senso, necessità e valore salvifico delle opere di penitenza imposte dal ministro. II. Il ruolo del ministro nel compimento del segno sacramentale della penitenza. III. La potenza santificante della penitenza sacramentale.

In ogni epoca del cristianesimo la penitenza postbattesimale si è configurata come un ritorno del peccatore a Dio, che, in conformità con quanto stabilito da Cristo Signore (cfr. Mt 16,18-19; Mt 18,15-18; Gv 20,21-23), si attua nella — e per mezzo della — Chiesa, e, più specificamente, attraverso il ministero dei vescovi e dei presbiteri.

Infatti, nei diversi sistemi penitenziali adottati nel corso della storia della Chiesa d’Occidente — qualcosa di simile si può dire anche riguardo alla Chiesa d’Oriente — e nelle corrispondenti forme celebrative, si riscontra il medesimo “schema” del processo di ritorno a Dio, in quanto in tutti compaiono gli stessi elementi fondamentali: a) da un lato, il cristiano penitente riconosce con cuore contrito le sue colpe, le confessa davanti al ministro di Cristo e della Chiesa, manifesta la sua volontà di non ricadere nel peccato, accetta la penitenza che gli viene imposta e l’adempie con il desiderio di ottenere il perdono delle sue colpe; b) dall’altro, il ministro ordinato concede al fedele il perdono dei peccati e, quindi, la riconciliazione con Dio e con la Chiesa².

Come ben sappiamo, tra questi due elementi, cioè tra gli atti del penitente e l’assoluzione del ministro, c’è uno stretto legame: il primo è ordinato al secondo e i

¹ Prof. Ordinario emerito di Teologia dei sacramenti. Pontificia Università della Santa Croce (Roma).

² Sul tema, cfr. C. VOGEL, *Le péché et la pénitence: aperçu sur l’évolution historique de la discipline pénitentielle dans l’Église latine*, in PH. DELHAYE (éd.), *Pastorale du péché* (Bibliothèque de Théologie, II. Théologie morale, 8), Tournai 1961, 147-235; Z. ALSZEGHY – M. FLICK, *Tre crisi nella disciplina penitenziale cristiana (Esempi di legittimazione dogmatica)*, in AA.VV., *Ortossia e revisionismo. Studio interdisciplinare sui processi di legittimazione*, Roma 1974, 73-111; E. LENDI, *Die Wandelbarkeit der Buße. Hermeneutische Prinzipien und Kriterien für eine heutige Theorie und Praxis der Buße und der Sakramente allgemein erhellt am Beispiel der Bußgeschichte*, Bern – Frankfurt a. M. – New York 1983, 258-512; AA.VV., *Il quarto sacramento. Identità teologica e forme storiche del sacramento della penitenza*, Leuman (Torino) 1983; E. MAZZA, *La liturgia della penitenza nella storia. Le grandi tappe*, Bologna 2013; A. GARCÍA IBÁÑEZ, *Conversione e riconciliazione. Trattato storico-teologico sulla penitenza postbattesimale*, Roma 2020, 103-454.

due insieme costituiscono una unità morale, che deve sussistere necessariamente perché ci sia effettivamente il sacramento.

Si tratta di una questione fondamentale, perché in nessun caso il sacramento della penitenza e della riconciliazione può avverarsi, con la sua efficacia salvifica, finché il peccatore non abbia compiuto, nel modo a lui umanamente possibile, gli atti propri del penitente, e non abbia effettivamente ricevuto l'assoluzione dal ministro del quarto sacramento.

Nel mio intervento cercherò di mostrare come gli atti che deve compiere il cristiano penitente durante l'itinerario sacramentale della riconciliazione (la *contritio cordis*, la *confessio oris*, la *satisfactio operis*) non sono atti puntuali e isolati, estranei all'atteggiamento vitale complessivo della persona, ma azioni strettamente articolate tra loro; esse si protraggono e si dispiegano nel tempo, coinvolgono il fedele nella totalità del suo essere (nei suoi processi mentali, volitivi e operativo-esistenziali) e sono espressione della sua conversione a Dio e del desiderio di ottenere da Lui, attraverso il ministro del sacramento, il perdono dei peccati commessi.

Inoltre tenterò di mettere a fuoco le relazioni che ci sono tra i menzionati atti del penitente, l'assoluzione del sacerdote e gli effetti salvifici propri del sacramento della riconciliazione; questi arrivano al fedele principalmente attraverso l'assoluzione del ministro, ma anche attraverso gli stessi atti che il penitente adempie lungo il processo penitenziale. Infatti, in tale processo gli atti penitenziali del peccatore e l'assoluzione del ministro non agiscono indipendentemente gli uni dall'altra, ma operano insieme, in una unità organica di significazione e di causa. Detto in altri termini: gli atti del penitente e l'assoluzione del ministro cooperano attivamente all'attuazione del sacramento e partecipano dinamicamente alla remissione del peccato. La penitenza ecclesiale postbattesimale è quindi, una realtà articolata, nella quale Dio, la Chiesa e il cristiano penitente concorrono alla cancellazione del peccato e delle sue conseguenze.

Infine cercherò di mostrare le implicazioni connesse delle suddette relazioni con il ministero del confessore.

Ovviamente tutte queste riflessioni terranno come quadro di riferimento la struttura della celebrazione liturgica del sacramento della penitenza secondo l'attuale *Ordo Paenitentiae* del Rito Romano.

I. Gli atti del penitente nel processo sacramentale della riconciliazione

1. La penitenza interiore o "contrizione del cuore", principio e anima di tutte le azioni del penitente

Il *Rituale* della penitenza ci offre un'esposizione sommaria sulla contrizione del cristiano peccatore, collegandola strettamente al tema evangelico della conversione: «Tra gli atti del penitente, occupa il primo posto la contrizione, che è "il dolore dell'anima (*animi dolor*) e la detestazione del peccato commesso, con il proposito di

non più peccare”³. E infatti “al regno di Cristo noi possiamo giungere soltanto con la “*metànoia*”, cioè con quel cambiamento intimo e radicale, per effetto del quale l’uomo comincia a pensare, a giudicare e a riordinare la sua vita, mosso dalla santità e dalla bontà di Dio, come si è manifestata ed è stata a noi data in pienezza nel Figlio suo (cfr. Eb 1,2; Col 1,19 e *passim*; Ef 1,23 e *passim*)”⁴. Dipende da questa contrizione del cuore la verità della penitenza»⁵.

In questo passo si sottolinea opportunamente che il principio e l’anima della conversione, l’atto che muove e guida tutte le azioni che il fedele deve compiere durante l’itinerario penitenziale, è la “contrizione del cuore”, che non è soltanto un sentimento di dolore spirituale o di rammarico per il male commesso, né si riduce al mero rimorso per le conseguenze negative dei propri peccati, ma è piuttosto il chiaro e fermo atto dell’intelligenza e della volontà dell’uomo che, mosso dall’aiuto divino e dalla fede, detesta i suoi peccati in quanto lo hanno allontanato da Dio, da Cristo, dalla Chiesa e dagli uomini suoi fratelli.

Oltre a questo aspetto per così dire “negativo”, ossia, di rifiuto o detestazione dei peccati, nella contrizione vi è anche un aspetto positivo, che si traduce nella volontà effettiva di ritornare a Dio e di cambiare radicalmente la propria condotta, nella speranza di ottenere il suo perdono e di rimanere nel suo amore (cfr. Is 55,7-8; Ez 18,21-23; Ez 33,10-11; Gl 2,12-13; Lc 15,11-32). Se così non fosse, non ci sarebbe autentico pentimento, perché non ci sarebbero né la reale opposizione della volontà ai disordini del peccato né il desiderio sincero di permanere nell’amore di Dio.

Non c’è dubbio che nel contesto della penitenza cristiana la conversione compendia in qualche modo il “tutto” dell’azione penitenziale propria del quarto sacramento, ma non esprime di per sé tale azione; “esige” il “tutto” del sacramento della penitenza, ma di per sé non lo costituisce. L’elemento della conversione, infatti, deve integrarsi con gli altri elementi essenziali della penitenza sacramentale, ossia, con la confessione dei peccati, con l’accettazione della penitenza e con la riconciliazione con Dio e con la Chiesa tramite l’assoluzione sacramentale: soltanto allora il cristiano battezzato che, a causa del peccato, si è allontanato da Dio potrà tornare effettivamente e pienamente alla comunione con Lui.

Per tanto, l’atto interiore del pentimento deve portare il cristiano a cercare il perdono di Dio e la piena comunione con Cristo e con la Chiesa. E Cristo ha stabilito che ciò si ottiene mediante il sacramento della riconciliazione: dando agli Apostoli il potere di perdonare i peccati, e vincolando il suo perdono a quello da loro concesso (cfr. Gv 20,22-23), Egli ha fatto di questo sacramento «la via ordinaria per ottenere il perdono e la remissione dei (...) peccati gravi commessi dopo il battesimo»⁶.

Il cristiano peccatore che desideri riconciliarsi con Dio, quindi, non deve solo pentirsi interiormente e riconoscere nella propria coscienza che ha bisogno del

³ CONC. TRID., sess. XIV, *Doctr. de sacramento paenitentiae*, cap. 4: DH 1676.

⁴ PAOLO VI, Cost. Apost. *Paenitemini* (17 febbraio 1966): AAS 58 (1966) 179.

⁵ *Rituale Romanum, Ordo Paenitentiae* (editio typica), Città del Vaticano 1974, *Praenotanda* 6 a.

⁶ GIOVANNI PAOLO II, Esort. Apost. post-sinodale *Reconciliatio et paenitentia*, n. 31, I: AAS 77 (1985) 258.

perdono divino, ma deve anche accettare i mezzi attraverso i quali la grazia e il perdono di Dio arrivano agli uomini nel tempo della Chiesa.

Questa conclusione è estremamente importante e chiarificatrice, perché ci permette, tra l'altro, di cogliere lo stretto legame che intercorre tra il pentimento interiore e il sacramento della confessione. Dal momento, infatti, che il peccato può essere cancellato soltanto da Dio (cfr. Mc 2,7), è evidente che l'atto della virtù della penitenza (la contrizione del cuore), che mira a tale cancellazione⁷, non può non includere il proposito di ricevere il sacramento del perdono e della riconciliazione⁸.

Per chi ha peccato gravemente dopo il battesimo non ci sono due vie diverse per ottenere lo stato di grazia, quella della contrizione del cuore o quella del sacramento della penitenza, perché, di fatto, le due vie si identificano⁹. La vera contrizione comprende sempre il desiderio, almeno implicito, di ricevere il sacramento del perdono che Gesù ha istituito e vuole che riceviamo. Un pentimento dei peccati unito al rifiuto di confessarli al sacerdote in questo sacramento sarebbe fasullo, perché la contrizione (sia perfetta sia imperfetta) procede dall'amore di Dio, che è incompatibile con il rifiuto dei suoi doni e con l'inadempienza della sua volontà (cfr. Gv 14,15).

Da quanto detto si può concludere che la contrizione del cristiano deve essere sempre "sacramentale", deve cioè includere sempre il *votum sacramenti paenitentiae*¹⁰.

⁷ Su questo punto occorre rilevare che la specificità della penitenza (virtù non sempre ben conosciuta e spesso confusa con altre, come, ad esempio, la carità o la giustizia) non va ricercata nella semplice detestazione del peccato, che è comune ad ogni virtù. Qualsiasi virtù, infatti, induce a rifiutare i peccati che le si oppongono: la laboriosità porta a detestare la pigrizia, la giustizia a detestare il furto, la pietà ad allontanare dalla propria condotta ogni manifestazione di disamore verso i genitori. Se poi è una virtù "generale", come la carità, essa muove a detestare qualunque tipo di peccato. La specificità della penitenza risiede nella volontà dell'uomo di realizzare le opere necessarie per cancellare i propri peccati, in quanto hanno offeso Dio e lo hanno allontanato da Lui. Sul tema, cfr. TOMMASO D'AQUINO, *S. Th.*, III, q. 85, a. 2, c. Si veda anche, A. GARCÍA IBÁÑEZ, *La penitencia, virtud y sacramento, según Santo Tomás de Aquino*, in «Excerpta e Dissertationibus in Sacra Theologia» (Facultad de Teología de la Universidad de Navarra), vol. V, n. 6, Pamplona 1998, 28-31.

⁸ Già Tommaso d'Aquino affermava che la contrizione include ontologicamente il *votum sacramenti paenitentiae* o il *votum clavium Ecclesiae*; cfr. *Quodl.* 4,7, a. 1, ad 3. Sul tema, cfr. P. ADNES, *Le rapport de la contrition et de l'absolution chez saint Thomas et les théologiens médiévaux*, in AA.VV., *S. Tommaso Teologo. Ricerche in occasione dei due centenari accademici* (Studi Tomistici, 59), Città del Vaticano 1995, 301-309; P. DE CLERCK, *Conversion de cœur et absolution sacramentelle. Leurs relations, examinées en perspective historique*, «Annali di Scienze Religiose» 2 (1997) 35-45; A. GARCÍA IBÁÑEZ, *Conversione e riconciliazione*, cit., 257-258.

⁹ Riguardo alla teoria delle due vie di giustificazione del peccatore (cioè la via extra-sacramentale, o del pentimento interiore, e la via della penitenza esteriore o ecclesiale-sacramentale), cfr. A. GARCÍA IBÁÑEZ, *Conversione e riconciliazione*, cit., 283-287.

¹⁰ Lo affermavano già i grandi teologi del XIII secolo, che definivano la contrizione «il dolore per i peccati commessi, con il proposito di confessarsi e di compiere la soddisfazione» (TOMMASO D'AQUINO, *In Sent.*, 4, d. 17, q. 2, a. 1, q^a. 1, arg. 1). Una definizione simile si

2. La confessione del “cuore contrito”: oggetto e finalità

Il sostantivo “confessione”, dal latino *confessio*, esprime l’ammissione o il riconoscimento di una colpa come propria¹¹.

Per il cristiano penitente la confessione dei propri peccati è un’intima esigenza della sua conversione e del desiderio di ritornare alla comunione con Dio. Essa va fatta non soltanto a Dio nell’intimo del cuore, ma anche davanti al ministro di Cristo e della Chiesa¹². Infatti, nella confessione sacramentale il peccatore pentito, mosso dalla fede e dalla speranza in Dio, «ricco di misericordia e di compassione» (Gc 5,11), manifesta al ministro del quarto sacramento i peccati che, con l’esame di coscienza, ha presente nella memoria, al fine di ottenere il perdono divino.

Il termine confessione, dunque, si riferisce al momento iniziale della celebrazione del sacramento della riconciliazione, anche se, per sineddoche, lo indica nella sua globalità e unità (di fatto i fedeli, fin dal Medioevo, si riferiscono frequentemente a questo sacramento con l’espressione “sacramento della confessione”).

Vediamo adesso quali sono le relazioni tra la penitenza interiore, la confessione dei peccati e l’assoluzione.

Nella celebrazione del sacramento della riconciliazione la confessione deve essere accompagnata da un vero pentimento; non può ridursi a un mero esercizio di formalismo etico, in cui, come per abitudine, si enuncia un elenco stereotipato di mancanze e di debolezze, senza fare, in realtà, una confessione contrita di veri e

trova in RAIMONDO DI PEÑAFORT, *Summa de paenitentia*, III, 34, 8: X. OCHOA – A. DÍEZ [curantibus], *S. Raimundus de Pennaforte. Summa de paenitentia*, Roma 1976, 803. I teologi contemporanei si esprimono in modo analogo: «Un vero pentimento, una vera contrizione, non possono esistere senza questa volontà di sottomettersi alla Chiesa, senza il fermo proposito di confessarsi. La penitenza interiore è volontà di penitenza esteriore nella Chiesa; la penitenza esteriore, confessione e soddisfazione, è l’espressione e la realizzazione della contrizione» (P. ANCIAUX, *Le sacrement de la pénitence*, Louvain-Paris 1963³, 120). Sul tema si veda anche P. DE CLERCK, *Conversion du cœur et absolution sacramentelle. Leurs relations*, cit., 35-45.

¹¹ Cfr. A. BLAISE, *Dictionnaire latin-français des auteurs chrétiens*, Turnhout 1954, 194-195.

¹² Su questo argomento già sant’Agostino scrisse: «Nessuno pensi di poter fare penitenza in segreto, solo, dinanzi a Dio, perché il suo peccato è stato un atto nascosto, dicendo tra sé: “Dio sa, Dio perdoni, perché nel mio cuore faccio penitenza”. Ma allora è stato detto invano: “Quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo” (Mt 18,18). Forse che senza motivo Cristo ha consegnato alla Chiesa le chiavi del regno dei cieli? Non possiamo rendere vano il Vangelo, rendere vane le parole di Cristo» (AGOSTINO, *Sermo*, 392, 3: NBA 34, 666-668). Riguardo all’insufficienza della *confessio Deo soli* continua ad essere molto utile la lettura degli argomenti offerti nell’VIII secolo da Alcuino di York: cfr. ID., *Epist.* 138, *Ad fratres Gothiae*: MGH, *Epistolarum*, IV (Karolini aevi, II), München 1978², 216-220. Una traduzione italiana può trovarsi in C. VOGEL, *Il peccatore e la penitenza nel Medioevo*, Torino-Leumann 1988², 227-233. Sul tema si veda anche: A. GARCÍA IBÁÑEZ, *Conversione e riconciliazione*, cit., 199-201.

propri peccati personali, unita al proposito sincero di non peccare più contro Dio e contro il prossimo.

Il «cor contritum et humiliatum» (Ps 50,19), l'umiltà del cuore contrito, trova normalmente espressione esteriore durante la confessione nel contegno e negli atti del corpo, ad esempio, nell'inginocchiarsi davanti al ministro di Cristo, nelle parole e nel tono dimesso della voce con cui si confessano i peccati, e più ancora nella recita del "Atto di dolore" o di altre preghiere simili, come quelle che si propongono nello stesso Rituale della penitenza¹³.

La confessione, come abbiamo appena accennato, è indirizzata ad ottenere l'assoluzione dei peccati e, quindi, il perdono divino. Ma perché questo avvenga è necessario che il ministro del sacramento sia a conoscenza, per mezzo della stessa confessione del penitente, della situazione in cui egli si trova, vale a dire, deve prendere atto del suo sincero pentimento, dei peccati che ha commesso e dei disordini e ferite che essi hanno causato, della reale volontà di riparare alle conseguenze delle sue colpe, ecc.

Infatti, dagli stessi testi in cui ci si rivela l'istituzione di questo sacramento da parte di Cristo (cfr. Mt 16,18-19; Mt 18,18; Gv 20,21-23) si evince che la potestà di rimettere e di ritenere i peccati che il Signore ha consegnato agli Apostoli e ai loro successori nel sacerdozio deve essere esercitata con conoscenza di causa e facendo opera di discernimento, in modo che la grazia del perdono dei peccati venga concessa non indistintamente a tutti, bensì a coloro che siano veramente pentiti delle loro colpe, le manifestino al cospetto del ministro di Cristo e della Chiesa e siano disposti a riparare alle loro conseguenze negative¹⁴.

I Padri conciliari di Trento non dubitarono di qualificare di "diritto divino" la necessità della confessione dei peccati gravi, perché ritennero che, istituendo il sacramento della penitenza (cfr. Gv 20,21-23), il Signore non poteva non esigere tutto ciò che ne condiziona intrinsecamente la celebrazione e, quindi, anche l'accusa completa delle colpe da parte del penitente, condizione necessaria perché possano essere rimessi i suoi peccati¹⁵.

¹³ Cfr. *Ordo ad reconciliandos singulos paenitentes*, n. 45.

¹⁴ È un argomento che compare in molti scritti dei Padri della Chiesa (cfr. *Didascalia Apostolorum*, 2, 12, 1-3: FUNK, 48; *ibid.*, 2, 18, 7: FUNK, 66; ORIGENE, *In Ps. 37 hom.*, 2, 6: PG 12, 1386B; ID., *In Lev. hom.*, 14, 2: GCS 29 [Origenes Werke 6], 479-480; AFRAATE, *Demonstrationes*, 3 - 8: J. PARISOT [éd.], *Aphraatis Demonstrationes, Patrologia Syriaca*, I [R. GRAFFIN - J. PARISOT - F. N. NAU, édd.], Turnhout [Belgique] 1980, 318-323; BASILIO MAGNO, *Regulae brevius tractatae*, 229: PG 31, 1236; AMBROGIO, *Explanatio Psalmi XXXVII*, 57: CSEL 64, 181-182; GIROLAMO, *Commentarius in Ecclesiasten*, 10, 11: CCL 72, 338); nei documenti del Magistero ecclesiastico (cfr. CONC. TRID., *Doctrina de sacramento paenitentiae*, cap. 6: DH 1685) e nello stesso *Rituale della penitenza* (cfr. *Ordo paenitentiae, praenotanda* 6, b).

¹⁵ Cfr. CONC. TRID., sess. XIV, *Doctrina de sacramento paenitentiae*, cap. 5: DH 1679. In tempi più recenti la Commissione Teologica Internazionale, dopo aver preso in esame la questione relativa alla necessità della confessione integra dei peccati sia negli insegnamenti del Concilio di Trento sia nel dibattito teologico contemporaneo, ha dichiarato: «La confessione dei peccati gravi che il peccatore ricorda dopo un attento esame di coscienza

Più concretamente, la confessione completa dei peccati è necessaria perché l'esercizio della potestà di rimettere e di ritenere i peccati implica da parte del ministro del sacramento la formulazione di un giudizio di grazia e di salvezza, che gli sarebbe impossibile effettuare senza arbitrarietà se il penitente non confessasse sinceramente le sue colpe (soltanto lui le conosce, soprattutto quelle segrete; soltanto lui può valutare l'avvertenza e il consenso con cui ha peccato, e soltanto lui, infine, può dar prova dell'autenticità del suo pentimento). Una confessione generica non consentirebbe al sacerdote di formulare tale giudizio spirituale con conoscenza di causa, né di imporre equamente le penitenze¹⁶.

Su questo ultimo punto occorre tenere presente che la confessione è presupposto indispensabile affinché il ministro del sacramento sia in grado di imporre al penitente una penitenza proporzionata e salutare, vera medicina dell'anima e, inoltre, possa aiutarlo con le sue preghiere, istruirlo sulla natura e sulle conseguenze delle sue colpe, e guidarlo con i suoi consigli.

Come dicevamo, la confessione è finalizzata all'ottenimento del perdono divino dei peccati. Essa non va quindi confusa né con una seduta di psicoterapia (il sacerdote non è uno psicoterapeuta, ma un'icona del Signore, un ministro di Cristo e della Chiesa) né con un colloquio di direzione o di accompagnamento spirituale. Nella confessione, infatti, non si apre l'animo a un altro uomo per trovare da lui consolazione e pace nella coscienza, né per raggiungere una sorta di catarsi psicoanalitica, che consenta di liberarsi dall'angoscia e dai sensi di colpa attraverso la rievocazione delle cause cui sono riconducibili (questo può aiutare una persona a guarire da una nevrosi, ma non certo a ottenere il perdono dei peccati). Nemmeno è un mezzo per conoscersi e per accettare i propri limiti, in modo da raggiungere

deve, in virtù della volontà salvifica di Dio (*iure divino*), conservare il suo posto indispensabile per il conseguimento dell'assoluzione. Diversamente, la Chiesa non può adempiere i compiti che Gesù Cristo suo Signore le assegna nello Spirito Santo (*iure divino*). Si tratta dei servizi di medico, di guida delle anime, di promotore della giustizia e dell'amore nella vita personale e sociale, di araldo che proclama la promessa divina di perdono e di pace in un mondo spesso dominato dal peccato e dall'odio; infine, di giudice dell'autenticità della conversione a Dio e alla Chiesa. La confessione completa dei peccati mortali appartiene necessariamente, *iure divino*, al sacramento della penitenza; non è dunque lasciata all'arbitrio del penitente, né alla decisione della Chiesa» (COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *La riconciliazione e la penitenza* (1982), in ID., *Documenta - Documenti* (1969-1985), Città del Vaticano 1988, 395).

¹⁶ Il ministro deve formulare un "giudizio spirituale" (cfr. *Ordo Paenitentiae, Praenotanda* 6 b) sia sulla gravità dei peccati che pesano sulla coscienza del penitente sia sulle sue disposizioni (fondamentalmente sul suo pentimento e sull'esistenza o meno in lui del proposito di emendare la sua condotta), così da poterli concedere con cognizione di causa, senza arbitrarietà, il dono del perdono divino. Ciò non significa che il confessore debba sempre appurare se un determinato atto costituisca un peccato mortale o veniale, o che debba sempre verificare il numero dei peccati commessi dal penitente, perché talvolta è difficile, se non impossibile, farlo: in questi casi lascerà tutto nelle mani di Dio misericordioso.

l'equilibrio psicofisico, o per trovare il senso della propria esistenza e disporsi a migliorare la propria condotta¹⁷.

Né, come si è detto, va confusa con la direzione spirituale, nella quale il fedele apre totalmente la sua mente e il suo cuore a un sacerdote o a una persona che abbia esperienza nella vita spirituale cristiana, perché lo guidi e lo accompagni nel suo cammino verso Dio e nella crescita delle virtù¹⁸. Durante la celebrazione del sacramento, naturalmente, il penitente può anche chiedere consigli su come affrontare le contrarietà che si presentano nella sua vita, su cosa fare per vivere meglio le virtù cristiane, per trovare nuovo slancio nella vita spirituale, ecc. In linea di massima, però, per evitare possibili equivoci e fraintendimenti, sarebbe preferibile separare nettamente la confessione sacramentale dalla direzione spirituale, spostando quest'ultima a un momento diverso, non necessariamente distante nel tempo¹⁹.

3. La soddisfazione sacramentale: senso, necessità e valore salvifico delle opere di penitenza imposte dal ministro

Fin dai primi tempi della penitenza ecclesiale postbattesimale le opere penitenziali che impongono i ministri della riconciliazione si riconducono alla triade biblica di preghiera, digiuno ed elemosina (cfr. Tb 12,8-9; Mt 6,1-18)²⁰, e si concretizzano nella pratica dell'orazione, dell'astinenza o limitazione dei cibi, delle opere di carità e dell'esercizio delle virtù, in particolare di quelle che si contrappongono ai peccati commessi, ecc.

Per dare ragione del perché sono necessarie queste opere penitenziali occorre ricordare che il sacramento della penitenza conduce a un nuovo inizio, come il battesimo, ma comporta una modalità dell'agire divino e una modalità di

¹⁷ Riguardo alla distinzione tra psicoterapia e confessione sacramentale, cfr. A. SNOECK, *Confession et psychanalyse*, Paris-Bruges 1964; A. GÖRRES – K. RAHNER, *Il male. La risposta della psicoterapia e del cristianesimo*, Cinisello Balsamo (Milano) 1986, 158-161; G. SOVERGINO, *Senso di colpa, peccato e confessione*, Bologna 2000, 265-279; J.B. TORELLÓ, *Psicanalisi e/o confessione?*, Milano 2007, 127-132.

¹⁸ Sulla distinzione tra direzione spirituale e confessione sacramentale, cfr. H. ROTH, *Beichte und Seelenführung*, in L. BERTSCH (Hrsg.), *Busse und Beichte*, Frankfurt 1967, 108-121; F. FERNÁNDEZ-CARVAJAL, *La direzione spirituale: come, perché & da chi*, Milano 2012, 117-155; 197-267.

¹⁹ Sul tema, cfr. J. VAN SCHOOTE, *L'entretien spirituel et le dialogue de la réconciliation sacramentelle*, «Vie Consacrée» 57 (1985) 218-230; M. COSTA, *Direzione spirituale e discernimento*, Roma 1993, 37-74; G. BUSCA, *La riconciliazione: tra crisi, tentativi di riforma e ripensamento. Lo stato attuale della riflessione teologico-pastorale*, in AA.VV., *Il sacramento della penitenza* [XXXVI Incontro di studio del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, 29 giugno-3 luglio 2009], Milano 2010, 55-59; P. CASPANI, *Oltre la sola confessione auricolare. Spunti per un rinnovamento della prassi penitenziale*, RCII 96 (2015) 851-860, qui 856-857.

²⁰ Lo attestano, per esempio, la prassi della penitenza canonica pubblica in uso nei primi secoli e quella della penitenza privata diffusasi dal VII secolo in poi; sul tema, cfr. A. GARCÍA IBÁÑEZ, *Conversione e riconciliazione*, cit., 109-180.

collaborazione da parte dell'uomo diverse da quelle proprie del battesimo. In questo senso i Padri affermano che la penitenza è un *laboriosus quidam baptismus*, una sorta di battesimo laborioso, poiché dona nuovamente lo stato di grazia ricevuto nel battesimo, ma esige “il lavacro con le proprie lacrime”²¹, ossia con atti di riparazione personali²².

Per quanto riguarda i rapporti tra la conversione interiore, le opere penitenziali imposte dal ministro e la cancellazione dei peccati attraverso il quarto sacramento, occorre considerare che tali opere sono segni e manifestazioni del pentimento interiore e dell'autenticità della conversione del cristiano peccatore, e sono finalizzate a rimediare, con l'aiuto della grazia divina, ai disordini che i peccati abbiano causato in lui e nell'ambito familiare, sociale ed ecclesiale nel quale vive. Esse sono necessarie perché l'assoluzione toglie i peccati ma non sempre cancella tutti i disordini che essi hanno provocato²³ e, in particolare, perché non sempre scompaiono i cosiddetti “postumi” dei peccati, cioè le cattive disposizioni o inclinazioni ai vizi, vere e proprie ferite dell'anima e del corpo, causate dalle colpe precedenti.

Su questo argomento occorre ricordare che nel sacramento della penitenza sono rimesse la colpa del peccato grave e la “pena eterna” ad esso collegata (cioè la privazione della comunione con Dio per tutta l'eternità; pena intrinseca, derivante dalla natura stessa della colpa grave), ma, a differenza di quanto accade nel battesimo, non sempre è cancellata tutta la “pena temporale”²⁴; cioè, non sempre scompaiono quei disordini e attaccamenti malsani alle realtà create, che hanno bisogno di purificazione, «sia quaggiù, sia dopo la morte, nello stato chiamato Purgatorio»²⁵. Questa “pena temporale” è anche una pena intrinseca al peccato: scaturisce dalla natura della colpa commessa e si riflette nella “condizione sofferente” e nelle “ferite” (la permanenza delle inclinazioni al peccato, la debolezza della volontà nell'allontanarsi prontamente dalle occasioni di offendere Dio, ecc.) che la stessa colpa ha causato nel fedele. Detto con altre parole: la cosiddetta “pena temporale” è il contraccolpo del peccato sullo stesso peccatore e sull'ambiente in cui vive.

Certo, il battesimo e la penitenza derivano entrambi la loro efficacia dal Mistero Pasquale di Cristo, sufficiente per sé stesso a cancellare qualunque reato di pena, sia

²¹ Cfr. AMBROGIO, *Epist.* 41,12: PL 16,1116; GREGORIO NAZIANZENO, *Oratio* 39,17: PG 36,356A; GIOVANNI DAMASCENO, *De fide orthodoxa*, 4,9: PTS 12,185; PG 94,1124C.

²² A questo proposito il Magistero della Chiesa ha precisato: «La penitenza del cristiano dopo la caduta è di natura molto diversa da quella battesimale e consiste non solo nel rifuggire dai peccati e nel detestarli, cioè in un “cuore contrito e umiliato” (Sal 51, 19), ma anche nella confessione sacramentale dei medesimi, almeno nel desiderio e da farsi a suo tempo, e nell'assoluzione del sacerdote; e così pure nella soddisfazione con il digiuno, le elemosine, le orazioni ed altre pie pratiche spirituali» (CONC. TRID., sess. VI, *Decr. de iustificatione*, cap. 14: DH 1543).

²³ Cfr. CCC 1472.

²⁴ Cfr. CONC. TRID., sess. VI, *Decreto de iustificatione*, cap. 14 e can. 30: rispettivamente DH 1542-1543 e 1580; ID., sess. XIV, *Canones de sacramento poenitentiae*, can. 12: DH 1712; CCC 1473.

²⁵ CCC 1472. Sul tema si veda anche A. GARCÍA IBÁÑEZ, *Conversione e riconciliazione*, cit., 269-270; 375-379.

eterna sia temporale, ma tale efficacia non “giunge” al fedele allo stesso modo nei due sacramenti. Nel battesimo l’uomo muore con Cristo al peccato e rinasce con Lui a una vita nuova; esso, di fatto, è un nuovo inizio, in cui nulla resta da saldare della vecchia vita. Nel sacramento della penitenza, invece, il fedele consegue una sorta di guarigione spirituale, alla quale deve cooperare con i propri atti di pentimento e di riparazione. La virtù del Mistero Pasquale di Cristo gli “arriva” nella misura in cui compie tali atti che, come è stato detto, costituiscono una parte essenziale del sacramento: ecco perché normalmente la pena temporale dei peccati commessi non si cancella del tutto nell’istante in cui sono perdonate le loro colpe, ma si estingue soltanto successivamente, quando, cooperando con la grazia divina, il penitente compie le opere necessarie a riparare ai disordini da esse cagionati²⁶.

Il fedele che è veramente pentito e che accede al sacramento della penitenza, affinché tutti i suoi peccati vengano cancellati, è chiamato quindi a lottare per liberarsi da ogni attaccamento disordinato alle realtà create, e a compiere gli atti concreti di “riparazione” richiestigli dalla giustizia e dalla carità, come, ad esempio, restituire ciò che ha rubato, riabilitare la reputazione di chi ha calunniato, risanare le ferite provocate in ambito familiare, sociale, ecc.²⁷. Le opere penitenziali che gli impone il confessore l’aiutano a portare a termine tale sanazione.

II. Il ruolo del ministro nel compimento del segno sacramentale della penitenza

Nel *Rituale della penitenza* si afferma che il sacerdote ascolta la confessione del fedele e «aiuta, se necessario, il penitente a fare una confessione integra, gli rivolge consigli adatti e lo esorta alla contrizione dei suoi peccati, ricordandogli che per mezzo del sacramento della penitenza il cristiano muore e risorge con Cristo, e viene così rinnovato nel Mistero Pasquale»²⁸.

— Il ministro della penitenza quindi non dovrà limitarsi ad ascoltare con attenzione e pazienza la confessione del fedele per poi determinare se possieda o meno le condizioni per essere assolto, ma, mosso dalla carità pastorale, deve cercare sempre di guidarlo verso il compimento della conversione, aiutandolo a fare ciò che è essenziale perché si costituisca il segno sacramentale della penitenza e possa ricevere i suoi effetti salvifici. Per tanto, quando lo ritenga necessario dovrà assisterlo affinché ravvivi la fede e il pentimento, base di tutto il processo penitenziale, e incoraggiarlo a fare i doverosi propositi di cambiare condotta, di riparare, per quanto possibile, al male commesso e, se fosse il caso, di allontanarsi dall’occasione prossima del peccato in cui si trova. Quando questo sia fisicamente o moralmente impossibile al penitente, dovrà consigliarlo affinché adoperi i mezzi necessari che permettono di mutare l’occasione materialmente prossima di peccato in occasione formalmente remota²⁹.

²⁶ Cfr. TOMMASO D’AQUINO, *S. Th.*, III, q. 86, a. 4, ad 2 e ad 3.

²⁷ Sul tema, cfr. CCC 1459.

²⁸ *Ordo ad reconciliandos singulos paenitentes*, n. 44.

²⁹ Sul tema, cfr. Cfr. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI, *Pratica del confessore per ben esercitare il suo ministero*, Frigento 198,97-98; P. PALAZZINI, *Il sacramento della*

Per quanto concerne la confessione dei peccati, deve lasciare che il penitente manifesti con spontaneità e naturalezza le sue colpe. Se però avverte significative carenze nell'accusa e nutre un serio dubbio circa l'integrità della stessa, deve aiutare il penitente a completarla, rivolgendogli qualche prudente domanda generale sul compimento dei precetti del Decalogo, così che sia garantita la necessaria integrità formale della confessione³⁰.

Una volta ascoltata la confessione del fedele, quando sia il caso, gli darà opportuni consigli, affinché, cooperando con la grazia sacramentale, possa sanare totalmente i postumi che le ferite delle colpe abbiano lasciato nella sua anima. Non si limiterà, quindi, a formulare esortazioni generiche e impersonali, che nulla o poco hanno a che vedere con la situazione del fedele. In alcuni casi sarà opportuno che suggerisca al penitente un itinerario penitenziale che lo aiuti a cambiare radicalmente la sua condotta e a restare nella vita della grazia e dell'amicizia con Dio.

— Successivamente il ministro dovrà imporre al fedele una penitenza adeguata ai peccati confessati, secondo quanto il buonsenso e la prudenza gli suggeriscono, e tenendo conto della gravità delle colpe, del loro numero e delle condizioni del penitente³¹. È un obbligo che appartiene all'ufficio di medico e di giudice di salvezza, che il sacerdote svolge come ministro di Cristo nel foro interno sacramentale. Infatti, il potere di rimettere i peccati nel sacramento della penitenza si esercita sia mediante il pronunciamento delle parole dell'assoluzione sacramentale, sia attraverso l'imposizione di salutari opere di penitenza che il peccatore deve compiere personalmente.

Da quanto detto si evince che il confessore non deve omettere di imporre opere penitenziali adeguate, perché è chiamato a fare quanto è necessario affinché la celebrazione sacramentale della penitenza sia completa nelle sue parti essenziali: così eserciterà pienamente la potestà ricevuta da Cristo di perdonare i peccati (le colpe e le pene ad esse collegate)³².

Inoltre conviene rilevare che la formula «La passione di Gesù Cristo nostro Signore, l'intercessione della beata Vergine Maria e di tutti i santi, il bene che farai e il male che dovrai sopportare ti giovino per il perdono dei peccati, l'aumento della grazia e il premio della vita eterna», pronunciata dal ministro nell'ultima parte del

riconciliazione, in ID., *Vita sacramentale*, II, Roma 1976, 153-154; G. GATTI, *Confessare oggi. Un manuale per i confessori*, Torino-Leumann 1999, 110-114; B. PETRÀ, *Fare il confessore oggi*, Bologna 2012, 171-172 y 192-200; R. GERARDI, *Il sacramento del perdono per la riconciliazione dei penitenti*, Bologna 2015, 354.

³⁰ Cfr. P. PALAZZINI, *Il sacramento della riconciliazione*, cit., 145; A. GÜNTHOR, *Chiamata e risposta. Una nuova teologia morale*, II: *Morale speciale: le relazioni del cristiano verso Dio*, Torino 1988⁵, 592-596; G. GATTI, *Confessare oggi. Un manuale per i confessori*, cit., 112-114; B. PETRÀ, *Fare il confessore oggi*, cit., 144-146; R. GERARDI, *Il sacramento del perdono per la riconciliazione dei penitenti*, cit., 310-312.

³¹ Cfr. *Ordo ad reconciliandos singulos paenitentes*, n. 44.

³² Riguardo al fatto che l'imposizione di opere soddisfattorie è parte integrante del retto esercizio del potere di legare e di sciogliere consegnato da Cristo alla sua Chiesa, cfr. A. GARCÍA IBÁÑEZ, *Conversione e riconciliazione*, cit., 378-379.

rito sacramentale della riconciliazione³³, contiene un invito al fedele affinché consideri tutte le situazioni della sua vita futura come un prolungamento della penitenza sacramentale, così che (presupposti il suo assenso e l'intenzione del ministro) tutte le opere buone che compirà e tutte le sofferenze che incontrerà, se saranno vissute in unione con Cristo, acquisiranno anche una dimensione soddisfattoria sacramentale³⁴.

— Infine, dopo aver invitato il fedele a rinnovare il suo pentimento e a manifestarlo recitando l'“Atto di dolore” o qualche altra preghiera in cui si chieda il perdono di Dio³⁵, gli impartisce l'assoluzione secondo la formula prevista nel Rituale³⁶.

Occorre qui ricordare che l'io del ministro non ha la potestà assoluta di perdonare i peccati. Egli attua come ministro di Cristo e quindi non può impartire l'assoluzione arbitrariamente, trasgredendo l'ordine sacramentale stabilito dal Signore. Più concretamente, egli cercherà che il penitente sia in condizioni di ricevere l'assoluzione, ma non potrà impartirla a chi, non ostante il suo aiuto, non si trovi in condizioni di riceverla.

III. La potenza santificante della penitenza sacramentale³⁷

L'effetto proprio e immediato del sacramento della penitenza si rende evidente nella formula dell'assoluzione pronunciata dal ministro alla fine del rito della riconciliazione: «Io ti assolvo dai tuoi peccati, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo»³⁸. In virtù della potestà conferita da Cristo agli Apostoli e ai loro successori nel ministero sacerdotale (cfr. Mt 16,19; Mt 18,18; Gv 20,21-23), queste parole hanno un valore realmente performativo: attuano, cioè, ciò che significano e, quindi, liberano il penitente dalle catene dei peccati, che lo rendono schiavo del potere del Maligno (cfr. Rm 6,16-18; 1Gv 3,8).

³³ Cfr. *Ordo ad reconciliandos singulos paenitentes*, n. 47.

³⁴ È questa l'interpretazione di Tommaso d'Aquino (cfr. *Quodl.*, III, q. 13, a. 1, c.) e, più recentemente, del Magistero ecclesiastico: «Per una disposizione generale della Chiesa, il penitente può intimamente unire alla soddisfazione sacramentale stessa ogni altra sua azione, ogni patimento e ogni sofferenza» (PAOLO VI, Cost. Apost. *Paenitemini* [17 febbraio 1966], I: AAS 58 [1966] 189).

³⁵ Cfr. *Ordo ad reconciliandos singulos paenitentes*, n. 45.

³⁶ Cfr. *ibid.*, n. 46.

³⁷ Cfr. M.B. CARRA DE VAUX SAINT-CYR, *Revenir à Dieu. Pénitence, conversion, confession*, Cerf, Paris 1967, 237-363; L. SCHEFFCZYK, *Die spezifische Heilswirkung des Bussakramentes*, in K. DICK, J. RATHOFER, L. SCHEFFCZYK, J.B. TORELLÓ, *Erneuerung durch Busse*, Sankt Agustin: Verlag Wort u. Werk, Bonn 1978, 17-45; P. ADNÈS, *Penitenza e riconciliazione nel Vaticano II*, in R. LATOURELLE (a cura di), *Vaticano II: bilancio e prospettive. Venticinque anni dopo (1962-1987)*, vol. I, Cittadella Editrice, Assisi 1987, 687-704; R. GERARDI, *Il sacramento del perdono per la riconciliazione dei penitenti*, cit. 227-234; A. GARCÍA IBÁÑEZ, *Conversione e riconciliazione*, cit., 591-606.

³⁸ *Ordo ad reconciliandos singulos paenitentes*, n. 46.

Tale liberazione è conseguenza dell'azione di Dio, che perdona il cristiano penitente riconciliandolo a sé e offrendogli di nuovo il suo Amore. L'assoluzione sacramentale, in effetti, "ridona" (nel caso del peccato mortale) o "accrece" (nel caso di quello veniale) la grazia divina. Trasformato ontologicamente da essa, egli giunge, così, ad essere nuovamente partecipe della natura divina (cfr. 2Pt 1,4).

Questa trasformazione "rigenera" il cristiano penitente alla vita dei figli di Dio in Cristo ricevuta con il battesimo (cfr. Tt 3,5; Rm 8,14-17), gli "restituisce" la dignità e i beni che aveva perduto a causa del peccato (cfr. Lc 15,20-32) e lo rende intrinsecamente giusto, capace di vivere in comunione con Dio e di agire per amor suo. Il perdono divino quindi non resta estrinseco al penitente, ma lo giustifica e lo santifica sul piano dell'essere, infondendo nella sua anima il dono dello Spirito Santo (cfr. Rm 5,5; Gal 4,6-7). Con l'assoluzione, inoltre, il penitente allo stesso tempo che viene riconciliato con Dio viene anche riconciliato con la Chiesa, alla quale è restituito in piena comunione³⁹. Si tratta di due effetti simultanei e mutuamente immanenti della giustificazione operata attraverso il sacramento della penitenza.

Ma vediamo più attentamente quali conseguenze comporta il dono della grazia soprannaturale concessa attraverso l'assoluzione sacramentale.

— Il dono della grazia porta con sé la cancellazione delle colpe di tutti i peccati confessati con cuore contrito, così come la remissione delle colpe dei peccati non confessati a causa di qualche impedimento fisico o morale o dimenticati involontariamente, ma che in virtù della vera contrizione sarebbero stati confessati se fosse stato possibile farlo.

Inoltre viene cancellata la pena eterna che merita ogni peccato grave o mortale, ed è rimessa anche la cosiddetta "pena temporale" derivante dai peccati commessi⁴⁰. Tuttavia, come abbiamo prima accennato, non sempre e non tutta la pena temporale viene cancellata contestualmente al perdono delle colpe⁴¹.

Per dare ragione di questa affermazione è necessario richiamarsi alla dottrina teologica tradizionale, secondo la quale parte della pena temporale può rimanere se il fervore della carità non è così intenso da escludere nel fedele ogni affetto disordinato alle creature. Soltanto quando sarà venuta meno la causa della pena temporale (*l'inordinata conversio ad bonum creatum*) questa potrà essere cancellata

³⁹ Cfr. LG 11. Su questo argomento, cfr. B.M. XIBERTA, *Clavis Ecclesiae. De ordine absolutionis sacramentalis ad reconciliationem cum Ecclesia*, Roma 1922; K. RAHNER, *Das Sakrament der Buße als Wiederversöhnung mit der Kirche*, in ID., *Schriften zur Theologie*, VIII, Einsiedeln – Zürich – Köln 1967, 447-471; A.J. GOLIAS, *Reconciliation with the Church as the immediate effect of penance: historical review and theological debate*, Roma 1986; F. MILLÁN ROMERAL, *Reconciliación con la Iglesia. Influencia de la tesis de B.F.M. Xiberta (1897-1967) en la teología penitencial del siglo XX*, Roma 1997; S.B. SZABÓ, *La réconciliation sacramentelle et ses enjeux ecclésiologiques* (Studia Friburgensia 109), Fribourg 2010, 261-279; A. GARCÍA IBÁÑEZ, *Conversione e riconciliazione*, cit., 599-601.

⁴⁰ Cfr. CONC. TRID., sess. VI, *Decreto de iustificatione*, cap. 14: DH 1542-1543; CCC 1473.

⁴¹ Cfr. *supra*, nota 43

interamente⁴². Detto in altri termini, nel sacramento della penitenza la remissione completa della pena temporale non è impossibile, ma la sua realizzazione dipende dalla perfezione dell'amore e della penitenza con cui l'uomo, mediante la libera corrispondenza alla grazia, ritorna alla piena comunione con Dio. L'eventuale limitatezza di questo effetto dell'assoluzione sacramentale dipende dunque dall'imperfezione della penitenza della persona.

Questa comprensione del ruolo delle opere penitenziali del fedele nel processo della penitenza sacramentale ci permette di rilevare sia lo loro necessità, sia la loro efficacia salvifica. Questa non è indipendente dall'esercizio della potestà delle chiavi e va collegata all'assoluzione in un'unità operativa di significato e di causa⁴³. Quindi si può affermare che le opere penitenziali concorrono dinamicamente alla cancellazione delle tracce del peccato in quanto sono informate dalla grazia operante divina e fanno parte del segno sacramentale, di cui Gesù si serve come mezzo di redenzione e di santificazione. Da qui l'importanza di compierle rettamente.

— A quanto detto si deve aggiungere che con l'assoluzione il fedele riceve una specifica grazia sacramentale —così succede con ogni sacramento della Nuova Alleanza⁴⁴— che nel caso del sacramento della penitenza comporta, tra l'altro, la concessione di speciali aiuti divini (le grazie attuali) che contribuiscono in particolare alla guarigione spirituale dalle ferite che i suoi peccati gli hanno causato⁴⁵, e inoltre lo fortificano, affinché possa vincere nelle tentazioni e non ricada più nelle stesse colpe.

— Inoltre il quarto sacramento possiede una particolare efficacia cristoconformante, nella misura in cui le diverse opere penitenziali sono compiute in unione con Cristo, che ha voluto soffrire la sua Passione per redimere l'umanità⁴⁶.

In conclusione, nel sacramento della conversione e della riconciliazione il penitente non soltanto ottiene il perdono dei suoi peccati, la purificazione della

⁴² Cfr. TOMMASO D'AQUINO, *S. Th.*, III, q. 86, a. 4, ad 1 e ad 2.

⁴³ Cfr. *S. Th.*, III, q. 86, a. 6, c.

⁴⁴ Cfr. CCC 2003. Sul fatto che ogni sacramento sia insostituibile e abbia il suo ruolo nella vita cristiana, cfr. TOMMASO D'AQUINO, *S. Th.*, III, q. 62, a. 2, c.

⁴⁵ Cfr. CONC. DI FIRENZE, *Decreto Unionis Armeniorum*, Bulla "Exultate Deo": DH 1311. Riguardo alla forza "sanante" della grazia sacramentale, cfr. P. NOWACKI, «*Remedium salutis*». *Una dimensione trascurata della sacramentaria di san Tommaso d'Aquino* (diss.), Pontificia Studiorum Universitas a S. Thomas Aq. in Urbe, Roma 1995; S. CAÑARDO, *Un sacramento para la curación del hombre. La dimensión antropológica de la Penitencia*, «Phase» 42 (2002) 437-456.

⁴⁶ Sulla conformazione a Cristo nel suo Mistero Pasquale attraverso il sacramento della penitenza, cfr. L. SCHEFFCZYK, *Die spezifische Heilswirkung des Bussakramentes*, cit., 30-36; A. GARCÍA IBÁÑEZ, *Riflessioni teologiche intorno alla partecipazione del mistero di Cristo mediante il sacramento della penitenza*, in P. NESTI (a cura di), *Salvezza cristiana e culture odierne*. Atti del II Congresso Internazionale "La Sapienza della Croce oggi" (Roma, 6-9 febbraio 1984), Leumann (Torino) 1985, vol. II, 268-279; J.P. TORREL, *La causalité salvifique de la résurrection du Christ selon saint Thomas*, *RThom* 96 (1996) 179-208; R. TREMBLAY, *Le Christ Pascal et le sacrement de la réconciliation. Les effets d'un rapport indissociable*, *Lat* 65 (1999) 317-332.

coscienza, la pace e la gioia interiore, ma è anche accolto nelle braccia amorevoli del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ed è reintrodotta nella piena comunione con la Chiesa Santa. Per mezzo della grazia comunicata dal sacramento, egli è configurato in modo particolare a Cristo, sofferente nella passione e morte di croce e vittorioso sul potere del peccato nella risurrezione gloriosa. La grazia conferita dal sacramento della penitenza, in altre parole, rinnova nel cristiano la vita di figlio di Dio in Cristo, lo fortifica e lo induce a impegnarsi maggiormente nell'adempimento della sua missione nella Chiesa e nel mondo.

* * *